

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1931

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

dal Ministro dell'Interno

(CORONAS)

e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(LUCETTI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275,
recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli
incendi boschivi sul territorio nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile il 7 giugno 1995, alla presenza del Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio con delega alla protezione civile professor Barberi, del Sottosegretario di Stato del Ministero del tesoro dottor Vegas e del Sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno avvocato Caramazza, si è predisposto lo schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale per l'anno 1995.

Gli incendi boschivi costituiscono una grave minaccia per il patrimonio ambientale e forestale nazionale, notevolmente esposto al rischio del fuoco per aspetti climatici, sociali, storici e culturali.

I consistenti danni arrecati al patrimonio forestale ed ambientale, gli scompensi indotti al sistema biologico e idrologico, le alterazioni al paesaggio, la frequente minaccia alle strutture e ai centri abitati, la perdita di vite umane, impongono la necessità di mantenere la lotta al fuoco quale punto fermo della politica del Governo e dell'impegno interministeriale.

L'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, particolarmente complessa per gli ampi e diversi ambiti operativi coinvolti, è di competenza delle regioni per quanto riguarda l'intervento terrestre e dello Stato per il concorso aereo, ai sensi della legge 1° marzo 1975, n. 47, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In particolare, nel 1993 si sono verificati 15.380 incendi che hanno percorso una superficie totale di 203.143 ettari, di cui 116.132 boscati; nel 1994 si è determinata una contrazione sia del numero degli incendi (8.655) che della superficie boscata (46.773 ettari) e di quella totale (119.414 ettari) percorse dal fuoco.

Ciò soprattutto grazie agli interventi straordinari adottati con il decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497.

L'anno 1995 sta, invece, registrando già dai primi mesi una recrudescenza del fenomeno. Infatti nel primo quadrimestre, secondo dati ancora provvisori, si sono verificati 1.872 incendi che hanno interessato una superficie totale di 12.435 ettari di cui 6.327 boscati, colpendo soprattutto le regioni dell'Italia settentrionale.

In considerazione di tale andamento del «fenomeno incendi» e dell'avvicinarsi del periodo estivo, si rende urgente disporre di aeromobili e strumenti per incentivare in modo adeguato gli interventi di lotta antincendio. Si è pertanto predisposto anche per il corrente anno un provvedimento urgente per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale.

Il decreto-legge in esame si compone di 7 articoli le cui disposizioni sono volte a dare una risposta alle esigenze sopra prospettate. Più in dettaglio il provvedimento d'urgenza si caratterizza per i seguenti punti.

L'articolo 1, al comma 1, prevede l'impiego nel settore antincendio del Corpo forestale dello Stato che assicura il pronto intervento terrestre all'interno dei complessi boscati, ed interviene direttamente nelle operazioni di prevenzione e spegnimento aereo per mezzo del Centro operativo aeromobili, che dispone di una propria flotta elicotteristica e di personale pilota e specialista.

Tale attività si integra con l'intervento del Centro operativo aereo unificato (COAU), istituito presso il Dipartimento della protezione civile, che esercita il coordinamento degli aeromobili antincendio utilizzando personale e mezzi del Corpo forestale dello

Stato, dell'Aeronautica militare, dell'Esercito e della Marina.

In particolare, il Corpo forestale dello Stato interviene nell'attività aerea di difesa dagli incendi boschivi con una flotta composta da 5 velivoli Canadair CL-215, di cui 3 di proprietà dello stesso Ministero e 2 noleggiati dalla Società italiana servizi aerei mediterranei (SISAM), a cui è affidata la gestione operativa e logistica.

La flotta è integrata da 4 Canadair CL-415 recentemente acquistati dal Dipartimento della protezione civile.

Il Corpo forestale dello Stato dispone inoltre di 20 elicotteri utilizzati per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi che nel corso del 1994 hanno operato per complessive 3.589 ore di volo.

Per le finalità di cui sopra è prevista una spesa di lire 40 miliardi a favore del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede un'attività di supporto alla conservazione e alla manutenzione del patrimonio boschivo anche al fine dell'attivazione di lavori socialmente utili nei quali utilizzare i soggetti lavorativi indicati nel decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232. Per tale finalità viene autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi.

Al comma 3 è prevista l'utilizzazione di somme per la sperimentazione e l'acquisizione di nuove tecniche per lo spegnimento degli incendi boschivi. Trattasi di studi per migliorare le capacità operative dell'elicottero CH 47 nella versione antincendio e per lo studio di fattibilità circa l'impiego di un idoneo serbatoio da installare nel vano carico del predetto aeromobile per il trasporto di liquidi estinguenti e/o ritardanti. A tal fine saranno effettuati cicli di sperimentazione del sistema in argomento.

Nello stesso comma è prevista anche l'eventuale utilizzazione, in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, dei volontari iscritti alle associazioni di volontariato.

L'articolo 2 prevede la partecipazione alla campagna di prevenzione e di intervento, istituzionalmente demandata alle regioni e al Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

che si caratterizza per la sua particolare professionalità.

Il diuturno impegno per il soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rende necessario l'impiego di personale discontinuo, lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario anche per il personale di ruolo del Corpo, ivi compresi i dirigenti, che viene di norma utilizzato ben oltre l'orario di servizio.

Per le esigenze innanzi esposte, è previsto un finanziamento straordinario di lire 30 miliardi.

Per quanto concerne la disponibilità in bilancio della suddetta somma si fa presente che nell'ultimo quadrimestre dell'anno 1994 si è verificato un consistente incremento di collocamenti a riposo a domanda. A seguito di tali prepensionamenti, nell'esercizio finanziario in corso si sono verificate delle economie sui capitoli 2995 e 2996 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, relativi al pagamento degli stipendi al personale del Corpo, dai quali è, pertanto, possibile prelevare, senza alcun pregiudizio, la somma di cui sopra, occorrente per il richiamo in servizio di vigili volontari temporanei da impiegare nella prossima campagna antincendi.

Lo stesso articolo prevede, altresì, il finanziamento di lire 8 miliardi per l'acquisto di mezzi ed attrezzature nonché per la gestione dei nuclei di elicotteri in dotazione al Ministero dell'interno necessari a fronteggiare gli incendi boschivi.

Con le disposizioni di cui all'articolo 3 viene prevista la facoltà, in capo alle regioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'interno, finalizzate all'utilizzo, anche al di fuori delle emergenze ricorrenti nel periodo estivo, di personale e mezzi del Corpo dei vigili del fuoco. L'utilizzo in parola comporta, ovviamente, che tutte le spese gravino sui bilanci delle regioni le quali provvederanno ai relativi versamenti su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.

Con l'articolo 4, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10 maggio 1995 si è provveduto ad integrare l'articolo 3 del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, inserendo dopo le parole: «Ministero dell'ambiente», le seguenti: «e le regioni interessate alla gestione delle aree naturali protette».

L'articolo 5 prevede, al fine di consentire alle regioni di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, di completare le procedure per la consegna dei lavori per la realizzazione degli impianti di monitoraggio, una proroga del termine ivi previsto al 30 settembre 1995.

RELAZIONE TECNICA

La somma di lire 40 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1, ritenuta necessaria ad affrontare le necessità degli aeromobili del Corpo forestale dello Stato, è così ripartita:

1) lire 30 miliardi per la copertura dei costi di gestione di 5 aeromobili Canadair CL-215 di cui 3 di proprietà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e 2 in noleggio dalla società SISAM rispettivamente in base alle convenzioni n. 68 del 21 luglio 1987 e n. 78 del 9 agosto 1990.

La somma è stata stimata in funzione delle sottoelencate spese sostenute nell'ultimo triennio:

anno 1992	L.	34.806 milioni
anno 1993	L.	43.844 milioni
anno 1994	L.	28.654 milioni

2) lire 10 miliardi per la gestione operativa degli elicotteri del Corpo forestale dello Stato, somma ugualmente stimata sulla base delle seguenti spese degli ultimi tre anni:

anno 1992	L.	10.813 milioni
anno 1993	L.	14.374 milioni
anno 1994	L.	10.803 milioni

La somma di lire 1,5 miliardi, di cui all'articolo 1, comma 2, per l'attivazione, ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, di lavori socialmente utili, per la durata di 12 mesi e per l'impiego di 3.000 lavoratori nella prevenzione incendi, è così ripartita:

oneri retributivi	Attività a costo zero ex articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 232 del 1995	
oneri INAIL	L.	1.500.000.000
oneri assicurativi	L.	30.000.000
TOTALE ...		L. 1.530.000.000.

Il finanziamento di 30 miliardi per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è così suddiviso:

per il richiamo di vigili del fuoco volontari, l'importo, considerato che un singolo richiamo per 20 giorni ha un costo unitario di circa 3 milioni, comprensivo degli oneri previdenziali, consentirà circa 6.000 richiami

	L.	18.000 milioni
--	----	----------------

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per l'erogazione di compensi per lavoro straordinario, che si traducono in circa 550.000 ore complessive, pari a 8 ore mensili per ciascuna unità del Corpo	L.	11.000 milioni
per le spese di missione	L.	500 milioni
per le spese relative alle mense obbligatorie di servizio	L.	500 milioni

La disponibilità in bilancio della predetta somma è garantita dall'accertata capienza sui capitoli 2995 e 2996 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1995. Detti capitoli si riferiscono al pagamento degli stipendi (2995) e contributi previdenziali e assistenziali (2996) al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La disponibilità si è verificata a seguito di un notevole incremento di collocamenti a riposo anticipati.

Il finanziamento di 8 miliardi per mezzi ed attrezzature e gestione del nucleo elicotteri è così suddiviso:

acquisto (n. 15) autobotti serbatoio 4x4 ..	L.	4.500 milioni
acquisto attrezzature e materiali di caricamento per le autopompe serbatoio (motospomphe, autoprotettori, manichette, eccetera)	L.	2.000 milioni
radio portatili e veicolari	L.	500 milioni
gestione parco elicotteri	L.	1.000 milioni
TOTALE (Articolo 2) ...		L. 38.000 milioni

All'articolo 1, comma 3, è prevista una somma di lire 2 miliardi per le associazioni di volontariato impegnate per la prevenzione e per la lotta agli incendi boschivi, che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1994 hanno diritto al riconoscimento dei seguenti rimborsi:

- carburante consumato dagli automezzi intestati alle associazioni ed impiegati nelle attività preventivamente autorizzate;
- eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
- copertura assicurativa dei volontari autorizzati per la durata delle attività, con le modalità previste da apposita polizza assicurativa stipulata dal Dipartimento della protezione civile con l'INA - Assitalia;
- rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti corrisposti al dipendente, comprensivi degli oneri previdenziali.

Considerato che la durata della campagna è di oltre tre mesi, che si presume un impiego minimo di 100 volontari al giorno per tutte le regioni a maggior rischio (equivalente a 1000 giornate), che l'ammontare medio di una giornata lavorativa con annessi oneri previdenziali è di circa lire 200 mila, si confida in uno stanziamento di lire 2 miliardi:

90 gg. x lire 200.000 x 1.000 = lire 1.800 milioni
 200 milioni per assicurazione e carburante.

La somma residua di circa lire 1,5 miliardi, di cui allo stesso articolo 1, comma 3, è destinata prevalentemente alle esigenze di sperimentazione ed adeguamento delle risorse attualmente impiegate nello spegnimento degli incendi boschivi e che potrebbero nel tempo rivelarsi inadeguate. Per tale motivo, il Dipartimento della protezione civile ha avviato sistemi di sperimentazione rivolti a migliorare le tecniche di intervento a mezzo di elicotteri mediante l'impiego di congegni e strumentazioni ad elevata tecnologia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.

Decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1995

Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare per l'imminente periodo estivo le strutture dell'amministrazione statale impegnate a fronteggiare gli eventuali incendi boschivi sul territorio nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 40 miliardi, per le esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL-215 e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato.

2. Per l'attivazione di lavori socialmente utili, di supporto all'attività di conservazione e manutenzione del patrimonio boschivo di competenza del Corpo forestale dello Stato, sono utilizzati i lavoratori, di cui al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232. A tal fine è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 1,5 miliardi.

3. Per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - finalizzate anche alla sperimentazione ed alla acquisizione di nuove tecniche da impiegare per lo spegnimento degli incendi boschivi, nonchè alla utilizzazione delle associa-

zioni di volontariato, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 3,5 miliardi.

Articolo 2.

1. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi i dirigenti, anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalla normativa vigente, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 30 miliardi cui si provvede mediante riduzione di lire 27 miliardi e di lire 3 miliardi, rispettivamente degli stanziamenti dei capitoli 2995 e 2996 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo.

2. Per l'approvvigionamento dei mezzi e delle attrezzature, nonchè per la gestione dei nuclei di elicotteri in dotazione al Ministero dell'interno necessari a fronteggiare gli incendi boschivi è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 8 miliardi.

Articolo 3.

1. Per le finalità di cui al presente decreto, le regioni, fermo restando il disposto di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'interno, per l'utilizzo, compatibilmente con le contingenti disponibilità, di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assumendone in carico le relative spese.

2. Le regioni provvederanno a versare gli importi previsti dalle convenzioni su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Articolo 4.

1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, dopo le parole: «Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» sono inserite le seguenti: «, il Ministero dell'ambiente e le regioni interessate alla gestione delle aree naturali protette».

Articolo 5.

1. Al fine di consentire alle regioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, di completare le procedure per la consegna dei la-

vori per la realizzazione degli impianti di monitoraggio, il termine ivi previsto è fissato al 30 settembre 1995.

Articolo 6.

1. All'onere di lire 53 miliardi per l'anno 1995 derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello relativo all'articolo 2, comma 1, si provvede, quanto a lire 34 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 19 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando per lire 16,740 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 2.260 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1995.

SCÀLFARO

DINI - CORONAS - LUCHETTI - MASERA

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

